



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N° 17 del 31 Luglio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario)

nella riunione del 22 Luglio 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

Con nota prot. 142/807pfi23-24/PM/ag, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC:

- il sig. Rosario Fanelli, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Giorgio Calcio 2017 per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. San Giorgio Calcio 2017 – S.S.D. Esperia Monopoli A R.L. disputata l'11.2.2024 e valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Puglia, colpito con un pugno al volto l'osservatore arbitrale sig. Vitantonio Lillo, procurandogli un trauma facciale con edema della piramide nasale e abrasione sulla narice destra;
- la società A.S.D. San Giorgio Calcio 2017, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Rosario Fanelli.

FASE ISTRUTTORIA

L'indagine, avente ad oggetto "*Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta in occasione della gara San Giorgio Calcio 2017 - Esperia Monopoli a r.l. dell'11.02.2024, nei confronti dell'osservatore arbitrale*", trae origine dalla segnalazione trasmessa, in data 14.02.2024, dal Comitato Regionale Puglia della L.N.D., conseguente alla pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo Territoriale sul Comunicato Ufficiale n.144 del 15.2.2024 del CR Puglia.

Ritualmente notificati l'avviso di conclusione delle indagini ed il successivo atto di deferimento, entrambi gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie, né hanno chiesto di essere sentiti dal Procuratore Federale.

IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 22.07.2024 l'Avv. D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi al contenuto degli atti di indagine, ha chiesto fossero comminate le seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Fanelli, l'inibizione per anni quattro per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 35 del CGS della FIGC;
- nei confronti della A.S.D. San Giorgio Calcio 2017, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS FIGC, l'ammenda di euro 1.000,00 e n.2 punti di penalizzazione in classifica.

Nessuno è comparso per i deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti di indagine e sentita la Procura Federale, ha ritenuto comprovata la responsabilità del Sig. Fanelli e della A.S.D. San Giorgio 2017 per i fatti contestati.

L'evento, così come le condotte oggetto dei capi di incolpazione innanzi riportati, è documentalmente provato, ed emerge sia - in primo luogo - dal referto di gara, in cui l'arbitro ha precisato di aver notato "*fuoriuscita di sangue ed ecchimosi*" sul volto dell'osservatore, sia dalle dichiarazioni rese - in sede di audizione - dallo stesso incolpato, il quale non ha mai negato il verificarsi dell'episodio ed ha finanche confermato di "*aver messo le mani sul volto*" del sig. Lillo.

Ebbene, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, il Tribunale ritiene doveroso fare alcune precisazioni sia in ordine alla qualificazione del soggetto leso dalla condotta violenta assunta dal dirigente e, conseguentemente, alla norma applicabile al caso in esame, sia rispetto alle ragioni che hanno determinato questo Collegio ad escludere la sanzione accessoria - n.2 punti di penalizzazione - richiesta dalla Procura Federale a carico della società.

Quanto al primo profilo, il novellato art. 35 CGS (cfr. C.U. 165/A del 2023) prescrive che "*i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione*".

La norma, quale chiara espressione della volontà repressiva dell'ordinamento sportivo verso qualsivoglia forma di violenza (v. anche C.S.A. Nazionale, Sez. III, n. 7/2023), è, tuttavia, tesa a punire e sanzionare - esclusivamente - le condotte (violente) poste in essere da dirigenti, soci e non soci di cui all'art. 2, co.2, CGS nei confronti degli "*ufficiali di gara*", la cui qualificazione è rinvenibile dalla lettura delle Regole 5 e 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

In particolare, la Regola 6, intitolata "*gli altri ufficiali di gara*" annovera, tra questi: "*due assistenti arbitrali, quarto ufficiale, due assistenti arbitrali aggiuntivi, assistente arbitro di riserva, assistente arbitro video (VAR) e almeno un assistente VAR (AVAR). L'arbitro, gli assistenti arbitrali, il quarto arbitro, gli assistenti arbitrali aggiuntivi e l'assistente arbitro di riserva sono gli ufficiali di gara "sul campo". Il VAR e l'AVAR sono gli ufficiali di gara "video" (VMO) e assistono l'arbitro in conformità con le Regole del Gioco e il protocollo VAR*".

Sulla base di tali precisazioni, la condotta violenta posta in essere dal sig. Fanelli ai danni dell'osservatore arbitrale, quale tesserato FIGC non appartenente alla categoria degli ufficiali di gara, dovrà essere ricompresa nella previsione - non meno afflittiva - dell'art.9 CGS, intitolato "*Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società*".

La norma prevede espressamente, alla lettera *h*, che "*I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili [...] con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: [...] inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC [...]. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni*".

In applicazione di tale ultima disposizione il Tribunale ha deciso di comminare, a carico del dirigente, la sanzione dell'inibizione per anni quattro, in tal modo aderendo alla richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale che, sebbene sia la conseguenza di un diverso iter logico-normativo, è risultata congrua e commisurata sia alla gravità delle condotte poste in essere dal sig. Fanelli, sia, con riferimento al richiamato art. 4 CGS, alla rilevata reticenza che ha caratterizzato il comportamento del dirigente nel corso dell'intero procedimento a suo carico.

Il deferito ha tentato, infatti, di distorcere e, per certi versi, di edulcorare la dinamica degli eventi con affermazioni contraddittorie e consapevolmente fallaci, rendendosi pienamente responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità.

Quanto, infine, al secondo aspetto della vicenda, un'ulteriore considerazione merita la richiesta di penalizzazione di due punti a carico della società, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta assunta dal proprio dirigente.

Se per un verso la sanzione economica è stata ritenuta da questo Tribunale idonea, proporzionata ed adeguatamente afflittiva rispetto alla gravità del gesto ed al comportamento elusivo del deferito, per altro verso la ricollocazione della vicenda nel novero dell'art.9 C.G.S. ha determinato il Collegio giudicante ad escludere l'applicazione della sanzione – invero accessoria – prevista dal comma 5 bis dell'art.35.

Per tutti i suesposti motivi, il Tribunale Federale Territoriale Puglia, assolto l'obbligo di motivazione

DICHIARA

di comminare:

- 1) al sig. Fanelli Rosario, all'epoca dei fatti tesserato dell'ASD San Giorgio Calcio 2017, la sanzione dell'inibizione per anni 4;
- 2) alla ASD San Giorgio Calcio 2017 l'ammenda di € 1.000,00.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Luglio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 31/7/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci